

linea
IMPRESE e PROFESSIONI

Condizioni di Assicurazione

**MULTIRISCHI
AZIENDE e ARTIGIANI**



R.C. PRODOTTI



Vittoria
Assicurazioni

Sezione Responsabilità Civile Prodotti

Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010) pag. 3

1 - Glossario pag. 11

2 - Condizioni Sezione Responsabilità Civile Prodotti pag. 12

3 - Condizioni che regolano il caso di sinistro pag. 15

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	Rif.to (art.)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI				
Danni di interruzione o sospensione di attività	1			10% del massimale
Scoperto obbligatorio - mondo intero (esclusi USA, Canada e Messico)	4	10% minimo Euro 500,00 e massimo Euro 5.000,00		
- USA, Canada e Messico (esportazione occulta)		10% minimo Euro 5.000,00 e massimo Euro 25.000,00		

Nota Informativa

(Reg. ISVAP 35/2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazioni

1) Informazioni Generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Sede e Direzione: Italia, 20153 Milano, Via Caldera n. 21

Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71

Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158

R.E.A. N. 54871

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa*

Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 261,708.981 milioni di euro di cui 65,788.948 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 195,920.033 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

* dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.

B. Informazioni sul contratto

Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.

“Avvertenza”

Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto. (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un “consumatore” ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo)

Termini e modalità per l'esercizio della medesima sono regolati dall'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il Contratto qui descritto consiste in un'Assicurazione a tutela dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terze persone per fatto derivante da una Responsabilità Civile inerente alla sua qualifica di produttore ai sensi di legge per i danni cagionati da difetti dei prodotti dopo la loro consegna a terzi. Si rimanda all'articolo 1 delle Condizioni Sezione Responsabilità Civile Prodotti.

La garanzia è prestata per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato in corso di polizza: si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'articolo 3.

“Avvertenza”

Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio all'articolo 5 e 6.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni sono previste nell'art. 1 relativamente ai danni da interruzione di esercizio ed ai soggetti che non rientrano nel novero dei terzi ai sensi di polizza e nell'art. 7 riguardo all'estensione territoriale: si rimanda per i dettagli ai relativi articoli.

Per quanto concerne i casi di inoperatività della garanzia si rimanda agli articoli 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e 8 lettera D) delle Condizioni Sezione Responsabilità Civile Prodotti. ed alle previsioni dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Una particolare ipotesi di riduzione della copertura assicurativa si verifica nei casi in cui l'Assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi di comunicazione dei dati per la regolazione del premio: si rimanda per il dettaglio all'articolo 8 Condizioni Sezione Responsabilità Civile Prodotti..

“Avvertenza”

Il contratto prevede la presenza di franchigie scoperti e massimali

Il “Massimale” è l'importo contrattualmente stabilito e riportato in polizza che costituisce il limite entro il quale l'Impresa è obbligata a rispondere nei confronti dell'assicurato per periodo assicurativo oppure per una pluralità di sinistri originati dal medesimo difetto (cosiddetto sinistro in serie): si rimanda per i dettagli all'articolo 2 Condizioni Sezione Responsabilità Civile Prodotti.

La polizza prevede per i danni da interruzione un sottolimito pari al 10% del massimale; il sottolimito non si aggiunge al massimale ma opera all'interno dello stesso: si rimanda per i dettagli all'art. 1 delle Condizioni Sezione Responsabilità Civile Prodotti.

In accordo tra le parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul semplice di polizza.

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

Esempio: il massimale è di 500.000 euro.

Un prodotto venduto dall'assicurato a causa della difettosità dello stesso provoca ad un terzo un danno stimato in 828.000 euro.

L'Impresa assicuratrice corrisponde l'importo di 500.000 euro pari al massimale assicurato.

L'Assicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio al risarcimento degli ulteriori 328.000 euro (importo pari alla differenza tra l'ammontare del danno ed il massimale assicurato).

Esempio: il sottolimito per i danni da interruzione di esercizio è il 10% del massimale RCT che è di 500.000 euro.

A) Un prodotto venduto dall'Assicurato a causa della difettosità dello stesso provoca ad un terzo un danno materiale di 320 mila euro in conseguenza del quale l'attività del terzo subisce un danno da interruzione di 85 mila euro.

L'Impresa liquida 320 mila euro per il danno materiale e 50 mila euro, pari al sottolimito, per il danno da interruzione.

L'Assicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio al risarcimento degli ulteriori 328.000 euro (importo pari alla differenza tra l'ammontare del danno ed il massimale assicurato).

B) Un prodotto venduto dall'assicurato a causa della difettosità dello stesso provoca ad un terzo un danno materiale di 570 mila euro in conseguenza del quale l'attività del terzo subisce un danno da interruzione di 85 mila euro.

L'Impresa liquida 500 mila euro pari al massimale assicurato.

Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato. Nel caso il danno venga liquidato per intero al terzo danneggiato, l'Impresa procederà al recupero della franchigia o scoperto richiedendola con apposito atto all'Assicurato.

La polizza prevede uno scoperto obbligatorio del 10%: per il dettaglio si rimanda all'art. 4 delle Condizioni Sezione Responsabilità Civile Prodotti.

Una ulteriore ipotesi di franchigia è prevista in caso di mancata comunicazione dei dati variabili ai fini della determinazione del premio: si rimanda per il dettaglio all'articolo 8 delle Condizioni Sezione Responsabilità Civile Prodotti.

Esempio:

Scoperto

Scoperto = 10% dell'ammontare del danno con il minimo di € 5.000,00

A) Ammontare del danno = € 75.000,00

Importo dello scoperto = 10% di 75.000,00 = € 7.500,00

Indennizzo = 75.000,00 - 7.500,00 = € 67.500,00

B) Ammontare del danno = € 4.500,00

Importo dello scoperto = 5.000,00 (il 10% di 4.500,00 è 450,00, si applica il minimo)

Indennizzo = 4.500,00 - 5.000,00 = 0,00

Se l'ammontare del danno è inferiore all'importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessuno indennizzo.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

“Avvertenza”

Il Contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l'impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell'impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.

Si rimanda all' articolo 1 della polizza nonché agli articoli 1892, 1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.

“Avvertenza”

Il presente contratto non prevede specifici casi di nullità a termini di legge.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.

In particolare, in caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l'Impresa, a seguito della comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio.

In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l'impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l'avrebbe stipulata a condizioni diverse, l'impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto.

Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l'avviso all'Impresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l'efficacia del recesso, l'Impresa può non pagare l'indennizzo qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso l'Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l'importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.

ESEMPIO di circostanza rilevante che determini la modificazione del rischio

Quando l'attività prevista e dichiarata in polizza dall'Assicurato cambia o viene implementata con attività non accessorie all'attività principale assicurata, come per esempio:

Assicurato alla stipula della polizza dichiara di produrre cisterne e serbatoi non a pressione; successivamente espande la propria attività e produce serbatoi a pressione.

6. Premi

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.

A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.

Il premio è convenuto anziché in cifra fissa in importo variabile in relazione ad elementi convenuti (fatturato): si tratta del cosiddetto premio a regolazione e si rimanda per il dettaglio all'art. 8 delle Condizioni Sezione Responsabilità Civile Prodotti.

“Avvertenza”.

L'impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno).

L'aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente:

- Frazionamento quadrimestrale: 4%
- Frazionamento trimestrale: 5%

Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto

E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

“Avvertenza”.

L'impresa o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell'Impresa medesima.

7. Rivalse

“Avvertenza”

Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previsti dalla legge.

8. Diritto di recesso

“Avvertenza”

Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia da parte dell’Impresa che del Contraente.

L’impresa può recedere oltre che in caso, come sopra visto, di aggravamento del rischio e in caso di sinistro: si rimanda all’articolo 11 delle Condizioni Generali per gli aspetti di dettaglio.

Inoltre è possibile il recesso in base a quanto indicato dagli articoli 1 e 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Ad ogni scadenza annuale l’Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza. Come specificato all’art. 16 delle Condizioni Generali , il Contraente, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.

Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.

Nel caso di contratto poliennale Il contraente ha facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata come indicato dall’articoli 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione (parte legata all’esistenza della garanzia).

L’assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L’interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell’assicurato da parte dell’Impresa.

Ipotesi di decadenza contemplate in polizza.

La decadenza dal diritto all’indennizzo :

- in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della stipula della polizza;
- in caso di mancata comunicazione all’Impresa da parte dell’assicurato degli intervenuti aggravamenti di rischio o della non accettazione da parte dell’ Impresa degli stessi;
- in caso di denuncia di sinistro presentata oltre il termine indicato in polizza.
- In caso di omesso avviso all’Impresa da parte dell’ assicurato dell’esistenza di polizze con altri assicuratori per il medesimo rischio;
- In caso di omessa denuncia di sinistro agli eventuali altri assicuratori

La decadenza dal diritto di disdettare il contratto o recedere dallo stesso qualora la relativa comunicazione sia stata inviata oltre il termine previsto in polizza o fissato ai sensi di legge.

10. Legge Applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.

11. Regime fiscale

Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

Tassazione del Premio

Il premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del Contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

Detrazione Fiscale

Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12 Sinistri Liquidazione dell'indennizzo

"Avvertenza"

In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall' articolo 9 delle Condizioni Sezione Responsabilità Civile Prodotti..

13. Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Caldera, n. 21 - 20153 Milano (fax 02/48.20.47.37 - tel. 02 / 409.418.01 - e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

- a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'ISVAP provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b) i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
- d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

14.Arbitrato

“Avvertenza”

Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato.

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Roberto Guarena



1 - Glossario

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione

Cose

Gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato

Impresa

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Scoperto

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione che determina il diritto all'indennizzo

2 - Condizioni Sezione Responsabilità Civile Prodotti

1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'*Impresa* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l'*Assicurato* rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione comprende, nel limite del 10% del massimale indicato in polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *sinistro* indennizzabile ai termini di polizza.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

2 - Limiti di indennizzo

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso dell'*Impresa*:

- per *sinistro*;
- per più *sinistri* avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - per più *sinistri* avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
- per "*sinistro in serie*": intendendosi per tale una pluralità di *sinistri* originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.

3 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'*Assicurato* per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. In caso di "*sinistro in serie*", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

4 - Scoperto obbligatorio

a) Mondo intero esclusi Usa-Canada e Messico:

Rimane a carico dell'*Assicurato* il 10% dell'importo di ciascun danno con il minimo pari a Euro 500,00 ed il massimo pari a Euro 5.000,00.

b) Usa-Canada e Messico (esportazione occulta):

Rimane a carico dell'*Assicurato* il 10% dell'importo di ciascun danno con il minimo pari a Euro 5.000,00 ed il massimo pari a Euro 25.000,00.

5 - Esclusioni

Sono esclusi dall'*indennizzo*:

- a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'*Impresa*;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge;
- e) i danni derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- f) dalla presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.) nei prodotti assicurati;
- g) i danni diretti o indiretti da campi magnetici;
- h) i prodotti aventi destinazione specifica nel settore aeromobili.

6 - Rischi atomici e danni da inquinamento

Sono esclusi dall'assicurazione i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, e/o conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'*Assicurato* rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA, Canada e Messico), e per i danni ovunque verificatisi.

Per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico lo scoperto è quello specificatamente indicato all'art. 4 - "Scoperto obbligatorio", lettera b) che precede. **Sono comunque esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages).**

8 - Regolazione del premio

A) Se il premio è convenuto, in tutto od in parte, in base ad elementi di rischio variabili, lo stesso è anticipato in via provvisoria come risultante dal conteggio esposto in polizza. Alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata della polizza, il premio verrà regolato in base alle variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio, fermo restando l'importo minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro i 60 giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata della polizza, il *Contraente* deve fornire per iscritto all'*Impresa* i dati necessari alla regolazione e cioè, secondo il caso, l'indicazione:

- del volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
 - degli altri elementi variabili contemplati in polizza.
- B) Se il *Contraente* non effettua entro detto termine la comunicazione dei dati, l'*Impresa* risarcisce i danni sui *sinistri*, non ancora indennizzati, denunciati nell'annualità soggetta alla regolazione del premio, detraendo per ogni *sinistro* una penale di Euro 10.000,00 in aggiunta agli scoperti e/o franchigie previsti in polizza. Non si applicano le disposizioni del presente articolo sull'applicazione della franchigia nel caso di comunicazione tardiva dei dati, a condizione che la stessa sia corredata della documentazione probatoria necessaria e che da tale documentazione non emergano differenze attive a favore dell'*Impresa*.
- C) Se il *Contraente* effettua entro detto termine la comunicazione dei dati potranno risultare le seguenti ipotesi:
- qualora in base agli elementi comunicati, risultasse un credito a favore del *Contraente* l'*Impresa* restituirà l'importo dovuto al netto delle imposte versate;
 - nel caso in cui, invece, risultasse un credito a favore dell'*Impresa* il *Contraente* è tenuto al pagamento della somma dovuta, comprensiva delle imposte.

In ogni caso le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi a quello della richiesta.

Qualora il *Contraente* non effettui il pagamento della somma dovuta a titolo di regolazione del premio l'*Impresa*, trascorso tale termine e a condizione che il *Contraente* abbia pagato il premio minimo stabilito per l'annualità in corso, liquiderà i danni sui *sinistri* denunciati nella nuova annualità assicurativa in misura proporzionale al rapporto tra:

- il premio minimo anticipato in via provvisoria e
 - la somma del premio anticipato in via provvisoria e l'importo risultante a credito dell'*Impresa* per effetto della regolazione del premio.
- D) Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio minimo anticipato, tale premio viene rettificato dall'*Impresa* a partire dalla prima scadenza annuale successiva a quella di detta regolazione e fino ad un importo pari al 75% dell'ultimo premio consuntivo.
- La somma dovuta all'*Impresa* a titolo di premio minimo, per ciascun anno o periodo minore, in nessun caso potrà essere inferiore all'importo indicato in polizza. Il mancato pagamento del premio minimo stabilito comporta la sospensione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ..

3 - Condizioni che regolano il caso di sinistro

9 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'*Impresa*, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (art. 1915 del Codice Civile).

10 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

L'*Impresa* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato*.

Sono a carico dell'*Impresa* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra *Impresa* ed *Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

L'*Impresa* non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.



Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 65.788.948 INT. VERS.
PART. IVA 01329510158 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI
MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153
MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014 -
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008